

Regolamento Licei Convitto Nazionale “Canopoleno”

Delibera Collegio Docenti del 01/09/2025

Delibera del Commissario Straordinario n. 219

del 11/09/2025

ALLEGATO AL PTOF

REGOLAMENTO CONVITTO NAZIONALE CANOPOLENO

PREMESSA

Il Regolamento d'Istituto si pone il fine di realizzare una partecipazione effettiva nella gestione della scuola all'interno della quale ciascun componente, nel rispetto dell'autonomia garantita dalla legge esprime la propria attività e opera in forma coordinata con gli Organi Collegiali.

Il regolamento è stato redatto nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla costituzione della Repubblica Italiana. Il presente regolamento viene emanato nel pieno rispetto dei:

- DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.59
- D.P.R: n.249 del 24/6/98 recante lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" che è parte integrante del presente atto, come modificato dal DPR 235/07
- La legge 584/75
- La direttiva 14/12/2005
- Il DLGS 626/94
- La sentenza della Corte costituzionale 339/96
- L'art. 51 L. 3/2003
- Il D.L.vo n.297/1994
- Il D.P.R. n. 249/98 e successive modificazioni nel DPR n. 235/2007
- La direttiva del 30/11/2007
- Il DPR 22 giugno 2009 n.122

TITOLO I

Comportamento degli alunni regolamentazione di ritardi, uscite, assenze e giustificazioni

Art. 1 - NORME GENERALI

Tutti gli studenti sono tenuti ad osservare le seguenti norme di comportamento di carattere generale valide all'interno degli ambienti scolastici:

- a. mantenere, nel rispetto della reciprocità, sempre un comportamento educato e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti della comunità scolastica;
- b. mantenere puliti ed in buono stato d'uso tutti i locali, gli spazi esterni e le attrezzature dell'Istituto; in particolare sono vietate le scritte sui muri, fatti salvi eventuali spazi autorizzati;
- c. vestire con un abbigliamento consoni all'ambiente scolastico;
- d. rispettare i principi di un corretto comportamento e gli orari d'ingresso e di uscita dall'Istituto;
- e. portare a scuola il proprio materiale didattico utile allo svolgimento della lezione del giorno (è fatto divieto di portare a scuola materiale improprio e non didattico se non autorizzato specificatamente dai docenti);
- f. Non utilizzare il cellulare secondo le disposizioni della [Circolare n. 3392 del 16 giugno 2025](#) che prevede il divieto dei cellulari anche per gli studenti del secondo ciclo di istruzione durante lo svolgimento dell'attività didattica e più in generale in orario scolastico. Resta inteso che l'uso del telefono cellulare sarà sempre ammesso nei casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per motivate necessità personali.
Esclusivamente per finalità didattiche resta ovviamente confermato l'impiego degli altri dispositivi tecnologici e digitali a supporto dell'innovazione dei processi di insegnamento e di apprendimento, come pc, tablet e lavagna elettronica, secondo le modalità programmate dalle scuole nell'esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa.
Tanto premesso, i cellulari non devono essere in vista e si propongono le seguenti sanzioni: al primo episodio: avvertimento scritto (con nota generica); secondo episodio: ammonizione (nota disciplinare); dal terzo episodio: sospensione dalle lezioni da uno a tre giorni.
- g. Gli studenti hanno il dovere di farsi parte attiva per il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber bullismo, rigettando sempre la cultura della violenza e della sopraffazione; rispettando la dignità, la privacy e l'incolumità di tutti coloro che appartengono alla comunità scolastica; informando il docente referente di Istituto riguardo il verificarsi di eventuali episodi di bullismo e/o di cyber bullismo. L'Istituto Scolastico dispone un "Piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo".
- h. Utilizzare responsabilmente gli strumenti IA a scopo didattico nel rispetto delle normative vigenti e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy.
- i. tutti i soggetti della comunità scolastica e tutte le persone che si trovano nei locali della scuola sono tenuti ad osservare rigorosamente il divieto di fumo all'interno di tutti i locali dell'Istituto e negli spazi antistanti di pertinenza dello stesso. Ciò vale come norma di buona condotta e di civile convivenza, come prassi igienica raccomandata e come norma di legge. Pertanto, coloro i quali dovessero rilevare inadempienze a questa norma da parte di chiunque, sono tenuti a darne comunicazione alle autorità scolastiche competenti.

- j. In applicazione della normativa vigente in materia di divieto di fumo il Dirigente Scolastico cura:
- k. la più ampia diffusione degli appositi cartelli di divieto di fumo;
- l. nomina il preposto incaricato alla vigilanza e al rispetto del divieto del fumo (D.L. 104/12 settembre 2013).

Art. 2 – ENTRATE /RITARDI

1. L'inizio delle lezioni è stabilito alle ore 8:15. (Tale orario potrà essere subire modifiche per esigenze

organizzative)

2. Gli studenti devono trovarsi in aula alle ore 8.10, ora in cui è prevista anche la presenza del docente.
3. Gli ingressi posticipati autorizzati all'inizio dell'anno per motivi di trasporto e simili saranno comunque registrati quotidianamente dal docente della prima ora di lezione come ritardi giustificati. Il coordinatore di classe avrà cura di non considerarli nel computo finalizzato alla valutazione sul comportamento.
4. In caso di ingresso in ritardo durante la prima ora di lezione, gli alunni vengono ammessi in classe dal docente presente in aula, che riporta il ritardo sul registro elettronico; il ritardo dovrà essere successivamente giustificato dal genitore.

5. Al **quinto** ritardo all'interno di ciascun periodo lo studente deve essere accompagnato da un genitore e viene ammonito con un'annotazione scritta dal coordinatore di classe che informa la famiglia precisando l'influenza dei reiterati ritardi sul **voto di comportamento**.
6. In caso di ingresso posticipato, dalla seconda ora di lezione in poi, l'ingresso in classe dovrà avvenire al cambio dell'ora; successivamente, il genitore dovrà giustificare l'assenza sul registro. Di norma non sono consentite più di **cinque** ingressi posticipati per ciascun periodo opportunamente annotati sul registro elettronico a cura del docente in classe.
7. **Il contatto telefonico da parte della famiglia o la comunicazione via email non potrà, in nessun caso, giustificare il ritardo o l'ingresso posticipato**
8. L'alunno entrerà in classe solo dopo essere stato ammesso dal docente dell'ora.
9. Eventuali eccezioni verranno valutate caso per caso dai collaboratori del Dirigente Scolastico.
10. Per le entrate e le uscite dall'istituto si deve utilizzare l'ingresso principale. Non è consentito l'uso delle uscite di sicurezza nelle situazioni normali così come è proibito sostare nelle scale e nei ripiani antistanti le uscite di emergenza.

Art. 3 - USCITE (dalla scuola)

1. Le **uscite anticipate autorizzate** all'inizio dell'anno per motivi di trasporto e simili sono comunque registrate quotidianamente dal docente dell'ultima ora di lezione come uscite giustificate. Il coordinatore di classe avrà cura di non considerarle nel computo finalizzato alla valutazione sul comportamento.
2. **Sono consentite cinque uscite anticipate per ciascun periodo**, per motivi di salute e/o gravi motivi familiari. La sesta uscita anticipata verrà concessa a discrezione dei collaboratori del Dirigente Scolastico e solo per gravi motivi.
3. Gli alunni minorenni possono uscire prima del termine delle lezioni, con adeguate motivazioni, solo accompagnati da un genitore, o da un suo delegato, che dovrà presentare un documento di identità, la cui copia sarà allegata alla richiesta di uscita anticipata.
4. Gli alunni maggioresnni possono uscire prima del termine delle lezioni, con adeguate motivazioni, solo presentando domanda firmata da un genitore (o da chi ne fa le veci), allegando copia del proprio documento di identità e copia del documento del genitore.
5. **In nessun caso gli alunni potranno uscire dall'istituto anticipatamente, neanche a seguito di un contatto telefonico, né con comunicazione via email.**
6. Nel caso in cui l'uscita anticipata coincida con la pausa pranzo, e **solo in presenza di gravi e motivate ragioni**, gli studenti potranno lasciare la scuola autonomamente, avendo cura di comunicarlo al docente, che dovrà inserire nel registro l'orario di uscita. Successivamente, il genitore dovrà giustificare l'assenza sul registro. Il docente presente in classe alla prima ora del rientro pomeridiano dovrà sempre rifare l'appello per verificare che tutti gli studenti che erano presenti al mattino siano presenti anche al pomeriggio; in caso contrario, segnerà sul registro elettronico l'uscita dello studente assente, in coincidenza della fine dell'ultima lezione svolta. Si precisa che il mancato rientro dopo la pausa pranzo è da considerarsi a tutti gli effetti un'uscita anticipata e pertanto andrà sommato alle altre uscite e computato nelle **cinque uscite anticipate per ciascun periodo**.
7. **Nel corso dell'ultimo mese di lezione, le richieste di entrate posticipate e uscite anticipate devono essere inoltrate preventivamente ai collaboratori del Dirigente e discrezionalmente saranno autorizzate solo in casi di gravi e documentati motivi.** -

Art. 4- USCITE (dall'aula)

1. Durante le lezioni non è consentito lasciare l'aula a meno di giustificati motivi e solo dopo espressa autorizzazione del docente

2. È opportuno che durante le ore di lezione ogni docente consenta che gli studenti che ne hanno necessità escano dall'aula uno alla volta.
3. Non è ammesso che gli studenti si intrattengano negli androni o negli anditi o che si allontanino dalla Scuola. Non è consentito l'utilizzo dei distributori di bevande e *snack* durante l'orario di lezione, il loro utilizzo è infatti previsto limitatamente al periodo della ricreazione.
4. L'uso dei servizi igienici è consentito a qualsiasi ora, purché giustificato da effettivo bisogno dopo espressa autorizzazione del docente.

Art. 5- GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE

1. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e, in caso di assenza, sia i maggiorenni che i minorenni, devono essere giustificati dal proprio genitore (o legale rappresentante) sul registro elettronico.

Per la riammissione in classe dopo le assenze gli alunni dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

- a. Tutte le assenze e i ritardi degli alunni minorenni e maggiorenni, dovranno essere giustificate puntualmente al rientro a scuola, all'inizio delle lezioni;
 - b. Il docente della prima ora di lezione deve verificare la completa e corretta giustificazione delle assenze;
 - c. Vengono considerate assenze continuative solo assenze consecutive superiori a cinque giorni.
 - d. Per assenze dovute a motivi familiari e/o personali anche superiore ai 5 giorni, il genitore comunica preventivamente l'assenza con una autocertificazione (da inserire nello spazio "motivazione" della piattaforma).
 - e. La giustificazione è riferita ad un periodo continuativo ininterrotto di giornate di assenza; se si verificano interruzioni devono essere compilati più moduli di giustificazione;
2. Gli studenti sprovvisti della giustificazione potranno essere ammessi in classe, con riserva, dal docente della prima ora; l'ammissione con riserva va annotata nel registro elettronico e viene sciolta il giorno immediatamente successivo.
 3. Gli alunni sprovvisti della giustificazione potranno essere ammessi in classe, con riserva, per un massimo di cinque volte. In caso di mancata giustificazione il secondo giorno lo studente viene accolto in classe ma lo si informa che l'indomani dovrà produrre adeguata giustificazione. Se ne riporta relativa annotazione nella sezione del registro elettronico "note disciplinari", precisando che la mancata giustificazione protratta oltre il quinto giorno dal rientro a scuola comporterà ammonizione scritta sul registro elettronico.
 4. I docenti avranno cura di segnalare al coordinatore di classe i nominativi degli studenti che registrano assenze prolungate o numerose; il coordinatore dovrà inoltre avvertire le famiglie.

Art. 6-RICREAZIONE

1. Durante la ricreazione il personale docente è tenuto alla massima sorveglianza (in maniera particolare nel cortile della scuola), gli studenti devono tenere un comportamento corretto.
2. E' vietato uscire dal cortile della scuola durante la ricreazione.
3. Al termine della ricreazione, con la ripresa delle lezioni non è consentito continuare in aula la consumazione di alimenti e bevande.
4. Il ritardo al termine della ricreazione comporta una nota nel registro elettronico. Al **quinto** ritardo lo studente sarà ammonito dal coordinatore con un'annotazione nel registro elettronico.

Art.7 - CAMBIO DELL'ORA

1. Durante il cambio d'insegnante, gli alunni dovranno aspettare in aula.
2. Compatibilmente con le reali possibilità, i docenti effettueranno il cambio delle classi con la massima rapidità, evitando di lasciare incustoditi gli alunni in caso di ritardo o assenza del collega subentrante.
3. A tal fine si ricorda che in caso di necessità gli alunni possono essere affidati al personale ausiliario, cui spetta anche il compito di sorvegliare gli anditi, gli androni e le vie di accesso alle aule, sulla base dell'ordine di servizio disposto dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi.

Art. 8- MALESSERE O INFORTUNIO

1. Nel caso in cui l'alunno dovesse accusare un malessere, gli insegnanti informeranno telefonicamente i familiari e i responsabili del primo soccorso. A tal fine è indispensabile che le segreterie siano in possesso di più recapiti telefonici (domicilio, luogo di lavoro, ecc.).
2. In caso di malessere grave o infortunio, saranno attivati l'ufficio di Direzione, i collaboratori del D.S. e i responsabili del primo soccorso che provvederanno ad avvertire la famiglia e a predisporre i mezzi di soccorso più idonei, se è il caso chiamando il 118. L'alunno verrà accompagnato da un addetto del personale ATA e, in subordine, dal docente in servizio. In nessun caso lo studente potrà uscire dalla scuola senza un accompagnatore; i collaboratori del D.S. provvederanno eventualmente ad individuare il personale preposto.
3. Il docente o l'educatore interessato sono tenuti a redigere tempestivamente una relazione dettagliata sull'accaduto indirizzata al Dirigente Scolastico.

Art. 9-COMUNICAZIONI

1. Gli alunni dovranno consegnare ai genitori e riportare firmata ogni eventuale comunicazione riguardante l'attività scolastica o educativa.

Art. 10 - ASSEMBLEA DI CLASSE

1. L'Assemblea di classe viene autorizzata dal Dirigente Scolastico o da un docente della classe a seguito di richiesta presentata almeno **cinque** giorni prima della data prevista su apposito modulo firmato dai docenti in servizio nelle ore richieste.

2. Gli alunni dovranno redigere il verbale rispettando i punti all'ordine del giorno e consegnarlo al coordinatore di classe.
3. Qualora il docente constati un irregolare o turbolento svolgimento dell'assemblea, può eventualmente interromperla e ripristinare l'attività didattica.

Art. 11- ASSEMBLEA D'ISTITUTO

1. Le assemblee di istituto rappresentano un'occasione di crescita democratica e culturale; pertanto, gli studenti debbono parteciparvi in modo attivo e disciplinato.
2. Il Dirigente Scolastico consente lo svolgimento di un'assemblea al mese, per la durata massima dell'orario di lezione.
3. Un'altra assemblea mensile può essere concessa in orario extracurricolare, subordinatamente alla disponibilità dei locali e alle urgenze esplicitate nella richiesta.
4. Alle assemblee d'istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico.
5. Su richiesta degli studenti le assemblee d'istituto possono essere utilizzate per seminari e altre attività culturali precedentemente programmate.
6. L'assemblea d'istituto dovrà avere un dettato regolamentare redatto dalla rappresentanza studentesca.
7. L'assemblea non può avere luogo negli ultimi 30 giorni di lezione.

TITOLO II

Uso del cellulare e dei dispositivi tecnologici

Art. 12 - USO DEI DISPOSITIVI TECNOLOGICI

1. E' vietato utilizzare il cellulare durante lo svolgimento dell'attività didattica e più in generale in orario scolastico. Resta inteso che l'uso del telefono cellulare è sempre ammesso nei casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per motivate necessità personali.
2. Esclusivamente per finalità didattiche resta ovviamente confermato l'impiego degli altri dispositivi tecnologici e digitali a supporto dell'innovazione dei processi di insegnamento e di apprendimento, come pc, tablet e lavagna elettronica, secondo le modalità programmate dalle scuole nell'esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa. Tanto premesso, i cellulari non devono essere in vista.
3. La violazione di tale divieto determina le seguenti sanzioni: al primo episodio: avvertimento scritto (con nota generica); secondo episodio: ammonizione (nota disciplinare); dal terzo episodio: sospensione dalle lezioni da uno a tre giorni.
4. Eventuali fotografie e riprese effettuate con i videotelefonini all'interno della scuola e nelle sue pertinenze, senza il consenso scritto della/e persona/e, si configurano come violazione della *privacy* e quindi perseguibili per legge, oltre ad essere sanzionate con il presente regolamento.

Art. 13 -REGOLAMENTAZIONE USO ALTRI DEVICE:

1. È vietato utilizzare anche gli altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (*walkman*, mp3, *ipod*, *ipad*, *notebook*, fotocamera, videocamera, ecc...) durante le attività in classe, salvo esplicita autorizzazione del docente responsabile motivata da esigenze metodologico/didattiche.
2. I predetti dispositivi all'ingresso in aula, devono essere tenuti spenti e non in vista. Eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza, potranno essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti nella scuola; in casi eccezionali e non altrimenti risolvibili, il docente potrà concedere l'autorizzazione all'uso del cellulare, previa richiesta formale da parte dello studente. Agli studenti sorpresi ad utilizzare il cellulare o qualsiasi altro dispositivo durante le verifiche, la prova sarà ritirata. Il docente stabilirà con quali modalità l'alunno potrà recuperare la verifica.
3. All'interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l'attività didattica come palestre, aule e laboratori sono vietate riprese audio e video di ambienti e persone, salvo consenso delle stesse ed esplicita autorizzazione del docente responsabile. Resta ferma la necessità di consenso scritto da parte

delle famiglie in caso di divulgazione delle immagini/ riprese effettuate.

4. I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate in modo tempestivo alla dirigenza e saranno oggetto di valutazione disciplinare.
5. La Scuola perseguirà, secondo l'ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo dei *Social network* che risulti improprio e /o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli operatori scolastici, degli alunni o altri utenti.
6. I genitori rispondono direttamente dell'operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino danno a se stessi o agli altri, con obbligo di risarcimento.
7. Il Dirigente scolastico e/o il Consiglio di classe ha la possibilità di sostituire le sanzioni disciplinari più severe con altri provvedimenti, comprendenti la collaborazione ai servizi interni della scuola o ad altre attività a scopo sociale, che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento. Si precisano a titolo indicativo:
 - Ricerche e/o attività di studio e approfondimento coerenti con l'infrazione commessa;
 - Operazioni di ripristino degli arredi dei locali scolastici;
 - Riordino della biblioteca e/o laboratori.
 - Attività in favore della comunità scolastica
8. Le violazioni di tali norme configurano infrazioni disciplinari rispetto alle quali la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola, come da tabella che segue:

Mancanza disciplinare	Frequenza	Sanzione disciplinare	Organo competente
Lo studente utilizza il dispositivo durante l'attività didattica senza autorizzazione del docente	Prima infrazione	- Nota sul registro elettronico, ritiro del dispositivo e riconsegna al genitore a fine giornata da parte dell'incaricato del Dirigente scolastico	Docente
Utilizzo del cellulare	Prima infrazione	- Avvertimento scritto (con nota generica) -Ritiro della prova.	Docente
	Seconda infrazione	- ammonizione (nota disciplinare); - Ritiro della prova.	Docente
	Terza infrazione	sospensione dalle lezioni da uno a tre giorni della Ritiro prova (docente)	CdC.

Uso del cellulare e/o dispositivo, improprio e /o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli operatori scolastici, degli alunni		-Ammonizione e/o sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni a seconda della gravità (15gg. nei casi più gravi). -Valutazione non sufficiente del comportamento; -Esclusione dalla partecipazione ai viaggi d'istruzione e/o uscite didattiche -Convocazione della famiglia - Sanzione amministrativa da 3.000 a 30.000 euro	Consiglio di classe delibera l'adozione dei provvedimenti disciplinari, modulandone la sanzione Garante della <i>privacy</i>
--	--	---	---

TITOLO III

PREVENZIONE E CONTRASTO AL “BULLISMO E CYBERBULLISMO”

La realtà del bullismo, ampiamente diffusa tra i banchi, si concretizza in atti di aggressione che si realizzano spesso nel segreto ed in assenza di testimoni adulti.

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, accanto al bullismo “in presenza”, il fenomeno del cyberbullismo, definito dalla Legge n.71 del 29 maggio 2017 come *“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.”*

Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Obiettivo di questo regolamento è quello di orientare il nostro Liceo nell’individuazione e prevenzione dei comportamenti devianti, troppo spesso ignorati o minimizzati.

Il bullismo ed il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme così come previsto: dagli artt. 3, 33, 34 della Costituzione italiana

- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”
- dalla direttiva MIUR n. 1455/06 - dalle LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR Aprile 2015 per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo - dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”
- dagli artt. 581, 582, 594, 595, 610, 612, 635 del Codice Penale - dagli artt. 2043, 2047, 2048 del Codice Civile - dalla Legge n. 71/2017

Art. 14- RESPONSABILITA’ DELLE DIVERSE FIGURE SCOLASTICHE

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell’area dell’informatica, partendo dall’utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e

- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

2. IL REFERENTE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "Safer Internet Day".

3. IL COLLEGIO DOCENTI

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

4. IL CONSIGLIO DI CLASSE

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

5. IL DOCENTE

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di Internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

6. I GENITORI

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (per esempio i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet

o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);

- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

7. GLI ALUNNI

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- i rappresentanti degli studenti, eletti negli organi collegiali d'Istituto o nella Consulta provinciale, promuovono iniziative che favoriscano la collaborazione e la sana competizione (concorsi, tornei, progetti di solidarietà e creatività);
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano;
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

Art. 15- MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Rientrano nel Cyberbullismo:

- Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività online.
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

ART. 16- SANZIONI DISCIPLINARI.

Le azioni di bullismo e/o di cyberbullismo rientrano all'interno del Regolamento d'Istituto nelle "infrazioni gravi e gravissime" ed è prevista, a seconda della gravità dei fatti, la sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni, con o senza l'obbligo di frequenza con lo svolgimento di attività di collaborazione, e l'eventuale denuncia alle Autorità competenti. I soggetti eroganti sono il Consiglio di classe, il Dirigente

TITOLO IV

Uso degli spazi e delle strutture scolastiche

Art. 17- UTILIZZO DEGLI SPAZI E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE

1. Il personale dell'Istituto ha diritto di riunirsi nei locali del medesimo per motivi didattici, culturali e sindacali.
2. Gli studenti, per finalità culturali, possono ugualmente utilizzare i locali dell'istituto, previa autorizzazione della Dirigenza.
3. La scuola dispone di appositi spazi per l'affissione di comunicati e documenti.
4. Di tutto il materiale affisso e/o diffuso devono essere sempre individuabili i responsabili. Non possono essere affissi manifesti senza il timbro della scuola e firmati dal D.S.
5. Nelle aule scolastiche si ha diritto ad affiggere materiale didattico e utilizzare gli armadi per custodire ciò che è in relazione con l'attività didattica.

Art. 18 - FUNZIONAMENTO ED IMPIEGO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE

1. Per quanto riguarda il funzionamento e l'impiego delle strutture scolastiche di seguito elencate, sono valide le norme di disciplina generali di cui all'art.1, integrate dalle norme comuni e se del caso, da quelle particolari affisse in ciascuna delle strutture indicate:
 - Auditorium/Teatro
 - aule didattiche e aule speciali
 - laboratori scientifici
 - biblioteca
 - segreteria
 - servizi igienici
 - spazi interni ed esterni
 - palestra e campi sportivi polivalenti: La palestra è l'aula più grande e frequentata della scuola ed in essa si alternano settimanalmente tutti gli alunni del Convitto per le attività motorie.
2. Non è consentito:
 - accedere alla palestra e ai campi sportivi in assenza del docente
 - utilizzare gli attrezzi in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri
 - stazionare negli spogliatoi
 - consumare cibi e bevande in palestra e negli spogliatoi
 - fumare
3. Norme Comuni
 - Gli studenti devono osservare le seguenti norme di comportamento:
 - Tenere sempre un comportamento rispettoso nei confronti dei compagni e di chiunque sia presente nella scuola;
 - in attesa del Docente e/o durante il cambio di Docente tra le varie ore di lezione, gli studenti dovranno rimanere in classe, mantenendo un comportamento corretto;

- usare un tono e un volume di voce consono ad un ambiente scolastico e tale da non disturbare i colleghi delle aule adiacenti;
- rispettare gli orari e le eventuali prescrizioni relative alle uscite brevi, preventivamente autorizzate dal Docente presente in aula;
- al fine di evitare una presenza eccessiva di studenti fuori dalle aule durante le ore di lezione, le uscite dall'aula riguarderanno un solo studente alla volta e dovranno essere preventivamente autorizzate dal docente;
- usare con rispetto gli arredi e le attrezzature presenti nei locali.

Art. 19 - STRUTTURE SCOLASTICHE

AUDITORIUM/TEATRO

Costituisce un'importante risorsa strutturale per l'Istituto; viene utilizzata prioritariamente dal personale docente, non docente e dagli studenti che ne facciano richiesta scritta al Dirigente Scolastico, o ad un suo delegato, con adeguato anticipo per motivi organizzativi.

1. AULE DIDATTICHE E AULE SPECIALI

Le aule didattiche sono i luoghi nei quali si svolge la maggior parte dell'attività scolastica. Le aule speciali sono dotate di sussidi didattici mirati alla specificità di determinate attività didattiche.

2. LABORATORI

I laboratori sono aule speciali dotate di strumentazioni delicate e costose. Pertanto, il comportamento degli alunni deve essere irreprensibile e improntato ad un'autodisciplina personale e collettiva al fine di tutelare la sicurezza e l'incolumità degli studenti e del personale.

3. BIBLIOTECA

- L'Istituto possiede una biblioteca che contiene un cospicuo numero di volumi e riviste di notevole importanza storica. Tutti i volumi sono catalogati per argomento e registrati al *computer*, perciò è possibile una più facile ricerca. Essi sono a disposizione degli studenti, dei docenti e di tutto il personale della scuola per consultazione o prestito, previa richiesta al personale incaricato e nel rispetto delle norme particolari affisse all'interno della biblioteca stessa.
- L'utilizzo della stessa è subordinato alla disponibilità delle risorse professionali

4. SERVIZI IGIENICI

- I servizi igienici disponibili per gli studenti sono localizzati su ciascun piano.

Nei servizi igienici si deve osservare un comportamento rispettoso delle norme di igiene e di buona educazione, in particolare:

- è vietato fumare
- è vietato sporcare i muri, i pavimenti e le suppellettili
- obbligatorio lasciare puliti i servizi
- Coloro i quali dovessero arrecare danni saranno obbligati al risarcimento degli stessi.

5. PALESTRA E CAMPI SPORTIVI

È vietato l'accesso alla palestra e ai campi agli alunni non accompagnati e che non calzino scarpe da ginnastica con suola in gomma. A pena di gravi sanzioni, la disciplina è massimamente richiesta all'interno degli spogliatoi. Gli studenti sono tenuti a portare con sé un cambio d'abiti, per igiene e rispetto verso gli altri.

6. L'accesso agli spazi interni e alle pertinenze è ad uso esclusivo degli studenti e del personale scolastico, mentre gli spazi di segreteria sono ad uso dell'utenza.

Art. 20 - CORTILE E SPAZI ESTERNI (vedere regolamento specifico)

Gli spazi esterni rendono più vivibile la scuola e sono perciò affidati alla manutenzione degli operatori addetti

e, soprattutto, al buon senso di chi li frequenta.

1. Il parcheggio è riservato al personale dell'Istituto. Gli studenti possono solo posteggiare ciclomotori e biciclette, negli spazi delimitati e nel rispetto degli orari fissati, dopo aver espletato la procedura di richiesta di autorizzazione.

2. L'uso del parcheggio è disciplinato da un regolamento che tutti gli operatori e gli utenti devono rispettare.
3. Dovrà essere in ogni caso evitato il transito con autoveicoli nei periodi d'ingresso, di uscita e di ricreazione degli alunni; quando ciò sia inevitabile e si userà la massima prudenza.
4. Per ragioni di sicurezza ed opportunità, il Rettore-Dirigente Scolastico potrà vietare in tutto o in parte il transito ed il parcheggio dei veicoli. In tal caso i cancelli resteranno chiusi per tutti.
5. Il personale ausiliario sarà allora autorizzato ad aprire i cancelli solo per i fornitori e per eventuali mezzi di soccorso.
6. È vietato posteggiare al di fuori degli stalli
7. Il Convitto non assume la custodia dei veicoli posteggiati né risponde di oggetti o di valori lasciati incustoditi all'interno dell'Istituto.

TITOLO V

Sanzioni disciplinari

Art.21 - SANZIONI DISCIPLINARI

1. Gli studenti sono i beneficiari di tutti i servizi della "scuola" e, in base ai principi di democrazia, hanno il dovere di rispettare le regole stabilite assumendosi, in caso contrario, la piena responsabilità delle conseguenze derivanti.
2. Le sanzioni disciplinari s'ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
4. Per quanto possibile, le sanzioni s'ispirano al principio della riparazione del danno. La riparazione non estingue la mancanza.
5. Allo studente può essere offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica (DPR 235/2007).
6. La responsabilità disciplinare è personale; le conseguenti sanzioni comunicate attraverso il registro elettronico non implicano vincolo di riservatezza.
7. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della personalità altrui.
8. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Commissario straordinario.
9. L'accertamento di eventuali danni e la loro quantificazione per il relativo risarcimento compete al Dirigente Scolastico.
10. La sospensione, salvo il caso di recidiva, può prevedere l'obbligo della frequenza. In caso di recidiva la sanzione non potrà essere convertita in attività a favore della comunità scolastica.
11. In caso di allontanamento in riferimento alla legge 1° ottobre 2024, n. 150 dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni: 1) l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporta il coinvolgimento in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare; 2) l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporta lo svolgimento di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate.
12. Ai fini della recidiva si tiene conto del comportamento dell'intero anno scolastico.
13. Il Consiglio di classe darà indicazioni di studio allo studente per evitare che l'allontanamento dalle lezioni

danneggi l'allievo. Nelle sospensioni senza obbligo di frequenza il Consiglio di Classe manterrà il contatto con lo studente e la famiglia in modo da facilitare il rientro nella normale attività della scuola.

14. Alla **quinta** ammonizione, qualora se ne rileva l'opportunità, il Dirigente Scolastico può proporre al Consiglio di Classe l'allontanamento temporaneo dello studente dalle lezioni.
15. Le sanzioni disciplinari influenzano il voto di comportamento nella valutazione finale, ai sensi dell'art. 3

comma 1 D.M. n. 5/2009 che dispone che il Cdc tenga conto dell'insieme dei comportamenti dello studente durante il corso di tutto l'anno scolastico.

16. Le presenti disposizioni e relative sanzioni disciplinari sono applicate, per quanto compatibili, anche alle attività di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) svolte sia all'interno della scuola che all'esterno (es. presso soggetti ospitanti).

Art.22-SANZIONI

1. Sulla scorta delle precedenti disposizioni, l'organo competente irrogherà i provvedimenti disciplinari previsti in relazione alle diverse violazioni commesse.
2. Nell'impossibilità di determinare tutti i possibili comportamenti sanzionabili, si provvede ad indicare le principali "tipologie" di infrazione; per i casi non espressamente disciplinati si applicherà il principio dell'analogia.

Art. 23 - DEFINIZIONE DI NOTA E AMMONIZIONE

1. Le note sono segnalazioni riportate sul registro elettronico ad opera dei docenti. Quando lo studente ha raggiunto il limite stabilito di **cinque** note disciplinari gli viene comminata un'ammonizione da parte del coordinatore, che viene immediatamente resa visibile ai genitori nella sezione "note disciplinari".
2. L'ammonizione è una segnalazione scritta sul registro elettronico **ben più grave della nota disciplinare**. Viene irrogata:
 - dal singolo docente, dal Dirigente e/o dal CdC per gravi mancanze disciplinari (vedi repertorio tabella "B")
 - dal coordinatore per reiterate violazioni relative a mancanze lievi (vedi repertorio tabella "A")
3. L'ammonizione e la richiesta di provvedimenti possono ovviamente scaturire anche da un unico episodio, di rilevante gravità.

ART. 24 - VIOLAZIONI SANZIONATE CON NOTA

1. **Sono sanzionati con una nota disciplinare:**
 - Un ritardo al rientro dalla ricreazione
 - Disturbo durante l'ora di lezione
 - Non puntuale giustificazione delle assenze
 - Mancato rispetto dell'uso dei laboratori e di tutti gli spazi scolastici
 - Uso di distributori durante le ore di lezione
 - Turpiloquio
 - Utilizzo non autorizzato del cellulare o altri dispositivi

ART. 25 - VIOLAZIONI SANZIONATE CON AMMONIZIONE O CON PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE PIÙ GRAVE

1. **Sono sanzionati con un'ammonizione o altro provvedimento disciplinare:**
 - Falsificazione della firma dei genitori
 - Manipolazione del registro elettronico o documenti ufficiali
 - Uso di sigarette, anche elettroniche, negli spazi scolastici interni ed esterni

- Assunzione di alcolici e sostanze stupefacenti
 - Mancata osservazione delle norme di sicurezza
 - Violenza fisica
 - Violenze verbali
 - Furti
 - Comportamenti scorretti durante viaggi d'istruzione e uscite didattiche
 - Danneggiamento ai beni immobili e mobili
 - Uscite non autorizzate dall'istituto
 - Reiterati ritardi all'ingresso (cinque ritardi)
 - Mancata giustificazione delle assenze e dei ritardi (alla quinta volta)
 - Reiterati ritardi al rientro dalla ricreazione (cinque ritardi)
 - Assenze di massa arbitrarie e non giustificate
2. Mancato rispetto delle attrezzature, dell'ambiente, e del personale della scuola.
3. Affermazioni/dichiarazioni mendaci e diffamatorie nei confronti del personale scolastico o altri alunni

Le specifiche mancanze disciplinari, le conseguenti sanzioni, gli organi competenti, le procedure di irrogazione delle sanzioni sono dettagliati nelle Tabelle "A" e "B"

Tabella A *REPERTORIO DELLE SANZIONI PER COMPORTAMENTI NON GRAVI, FACILMENTE ACCERTABILI*

INFRAZIONE	REPERTORIO DI PROVVEDIMENTI POSSIBILI	COMPETENZA
Ritardi	L'alunno è ammonito al quinto ritardo. Deve essere accompagnato da un genitore e la famiglia deve essere informata, perché intervenga ed eviti il reiterarsi del comportamento scorretto. Superato il limite di dieci ritardi (seconda ammonizione), lo studente verrà penalizzato sul voto di comportamento che non potrà essere superiore al 7.	Coordinatore Dirigente scolastico
Ingresso in ritardo dopo la ricreazione	Nota sul registro elettronico. Rientri in ritardo reiterati saranno sanzionati con l'ammonizione e se necessario con un provvedimento disciplinare più grave.	Docente
Uscite anticipate	Alla fine del primo e secondo periodo (maggio/giugno) non sono concessi permessi se non autorizzati anticipatamente dai collaboratori del dirigente scolastico e segnalati (in anticipo) nel registro di classe.	Collaboratori del dirigente scolastico

Mancata giustificazione delle assenze	L'alunno è sanzionato con una nota se alla terza richiesta è ancora sprovvisto di giustificazione. L'alunno è ammonito se alla quinta richiesta persiste nel non portare la giustificazione. La famiglia deve essere avvertita se tale atteggiamento persistono nonostante i richiami. (Cfr art.4 comma 3)	Docente Coordinatore Delegato del D.S.
Disturbo reiterato durante le lezioni	Nota sul registro	Docente
Disturbo persistente anche dopo la segnalazione sul registro di classe	Nota sul registro con segnalazione alla famiglia e eventuale allontanamento o provvedimento disciplinare più grave (nei casi reiterati e gravi)	Docente Coordinatore Consiglio di classe e Dirigente scolastico
Affermazioni/dichiarazioni mendaci e diffamatorie nei confronti del personale scolastico o altri alunni	Nota sul registro elettronico Convocazione della famiglia Sospensione da 1 a 5 giorni	Docente Dirigente C.d.C.

INFRAZIONE	REPERTORIO DI POSSIBILI SANZIONI – PROVVEDIMENTI	COMPETENZA
Mancato rispetto della separazione dei servizi igienici o utilizzo servizi non destinati agli studenti Sosta in bagno per un tempo ritenuto eccessivo dal docente N.B. ci si reca in bagno 1 alla volta eccetto in casi eccezionali e solo autorizzati dal docente	Nota sul registro elettronico	Docente Delegato del Dirigente
Stazionamento senza autorizzazione nei corridoi o nelle scale soprattutto al cambio dell'ora, durante gli Spostamenti dalle aule speciali, palestre etc. Stazionamento davanti ai distributori automatici di bevande e cibo durante le ore di lezione	Nota sul registro di classe	Docente
Mancato rispetto dei regolamenti interni dei laboratori e della palestra, e delle istruzioni ivi impartite dal docente o dagli assistenti	Nota sul registro elettronico	Docente
Mancanza di attrezzature e sussidi didattici adeguati	Nota didattica sul registro elettronico	Docente

Turpiloquio	Nota sul registro elettronico e/o ammonizione nei casi più gravi	Docente Dirigente scolastico
-------------	--	-------------------------------------

Tabella B REPERTORIO DELLE SANZIONI PER GRAVI INFRAZIONI DISCIPLINARI

COMPORTAMENTO	REPERTORIO DI POSSIBILI SANZIONI	COMPETENZA
Falsificazione della firma dei genitori	Ammonizione sul registro di classe segnalazione alla famiglia e eventuale sospensione da 1 a 5 giorni	Docente Dirigente C.d.C.
Manipolazione del registro elettronico o di documenti ufficiali	Ammonizione scritta Convocazione della famiglia Eventuale sospensione da 1 a 5 giorni) Sanzioni penali secondo gravità (previa denuncia)	Docente Dirigente C.d.C. Autorità giudiziaria
Mancato rispetto del divieto di fumo all'interno dei locali scolastici	Ammonizione nel registro elettronico con convocazione della famiglia Eventuale sospensione da 1 a 5 giorni Sanzione amministrativa/pecuniaria secondo disposizione vigente.	Docente Dirigente – C.d.C.- Preposto per il rispetto del divieto di fumo.
Assunzione Alcolici – utilizzo di Sostanze stupefacenti	Ammonizione nel registro elettronico con convocazione della famiglia Sospensione da 1 a 5 giorni Segnalazione alle autorità competenti	Docente Dirigente – C.d.C.
Mancata osservazione delle norme di sicurezza; creazione di situazioni pericolose per sé e per gli altri	Ammonizione nel registro con relativa richiesta di provvedimenti disciplinari Sospensione da 1 a 5 giorni Denuncia presso le autorità competenti	Docente Dirigente – C.d.C.

Offese alle persone anche in relazione al credo religioso, all'ideologia politica, alla disabilità, alla parentela, alla malattia, all'etnia, all'orientamento sessuale.	Ammonizione nel registro elettronico Sospensione da 1 a 5 giorni Eventuale esclusione dallo scrutinio finale	Docente Dirigente – CdC Consiglio d'Istituto (Commissario straordinario)
Violenza fisica (verso persone, animali e cose)	Ammonizione nel registro elettronico Sospensione da 5 a 15 giorni eventuale esclusione dallo scrutinio finale	Docente Dirigente – CdC Consiglio d'Istituto
Aggressioni verbali, minacce e intimidazioni.	Ammonizione nel registro elettronico Sospensione da 1 a 5 giorni eventuale esclusione dallo scrutinio finale	Docente Dirigente – CdC Consiglio d'Istituto
Comportamenti scorretti durante le gite o viaggi di istruzione: allontanamento non autorizzato dal gruppo e dai docenti, danni arrecati a beni mobili e immobili e/o ai mezzi di trasporto usati	Ammonizione nel registro elettronico Sospensione da 1 a 5 giorni Denuncia agli organi competenti Risarcimento danni	Docente Dirigente – C.d.C.
Uscite non autorizzate dai cancelli dell'istituto durante la ricreazione e/o durante le pause didattiche	Ammonizione sul registro elettronico con comunicazione alla famiglia In caso di comportamento reiterato: sospensione da 1 a 5 giorni	Docente Collaboratore del D.S. C.d.C
Allontanamento non autorizzato dall'Istituto	Ammonizione sul registro elettronico con segnalazione alla famiglia previa comunicazione al Dirigente Eventuale sospensione da 1 a 5 giorni	Docente Coordinatore di classe Consiglio di classe - D.S.

Azioni di bullismo e/o di cyberbullismo	Ammonizione sul registro elettronico con segnalazione alla famiglia previa comunicazione al Dirigente Sospensione da 1 a 5 giorni Eventuale denuncia alle Autorità competenti	Consiglio di classe Dirigente Scolastico Autorità competenti.
--	--	--

Danneggiamento di beni mobili/ o immobili facenti parte del complesso scolastico o delle aree prossime pertinenti e/o esterne (autoveicoli compresi)	Ammonizione nel registro elettronico con relativa richiesta di provvedimenti disciplinari Allontanamento e/o sospensione da 1 a 5 giorni Denuncia agli Organi Competenti Risarcimento danni	Docente Dirigente C.d.C.
Furti		
Reiterati ritardi per ingresso dopo la ricreazione	Ammonizione al quinto ritardo	Coordinatore
Appropriazione, anche solo temporanea senza permesso, delle cose altrui, danneggiamento ovvero occultamento doloso delle stesse	Ammonizione sul registro elettronico Segnalazione alla famiglia Eventuale sospensione da 1 a 5 giorni	Docente Coordinatore di classe Consiglio di classe- D. S.
Assenze di massa–arbitrarie non giustificate (Tali assenze influiscono sulla valutazione degli studenti e in maniera importante sull'organizzazione complessiva delle attività didattiche)	Ammonizione Sospensione Altro provvedimento ad opera del Dirigente	Coordinatore di classe CdC D. S.
Episodi gravissimi e/o con rilevanza penale che comportino la messa in pericolo dell'incolumità e sicurezza di cose e persone.	Denuncia alle autorità competenti, Sospensione per oltre 15 gg.	Tutte le componenti. Consiglio d'Istituto (Commissario)

Art. 26- ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LE SANZIONI

1. Il docente è competente per le segnalazioni delle tabelle “ A”- “B”.
2. Il Dirigente Scolastico o suo delegato ed il coordinatore di classe sono competenti per le ammonizioni e le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla scuola.
3. Il Consiglio di classe decide sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola per un periodo pari o inferiore a 15giorni.
4. In casi specifici il Dirigente scolastico può irrogare sanzioni che comportino l'allontanamento per un periodo non superiore a 15 giorni.
5. Si stabilisce che, in assenza del Consiglio d'istituto, le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento per più di 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, siano irrogate da un apposito organo, il Consiglio di disciplina generale, così composto:
per la secondaria di secondo grado: un docente della scuola, un rappresentante dei genitori, un rappresentante degli studenti, dirigente scolastico. Il presente regolamento è applicato per quanto compatibile al Semiconvitto (Campus). Per quanto riguarda le sanzioni relative a Convitto si rinvia allo specifico regolamento.
Entrambi i collegi, presieduti dal Rettore-Dirigente Scolastico o da un suo delegato, deliberano validamente se sono presenti la metà più uno dei suoi componenti, debitamente convocati a termini di legge. Ogni voto vale uno. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
6. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
7. La contestazione può avvenire anche verbalmente, per le sanzioni lievi e, in forma scritta, per quelle più gravi. La contestazione può essere inviata dal Dirigente Scolastico entro 15 giorni.

Art. 27- GESTIONE DELLA DISCIPLINA

1. Tutto il personale della Scuola è tenuto ad uniformarsi allo spirito educativo del presente regolamento e al metodo scelto per la sua applicazione, al fine di creare una sostanziale unità di atteggiamento degli operatori scolastici e di evitare contraddizioni negli allievi.
2. Il presente regolamento dovrà essere oggetto di discussione e di verifica da parte degli alunni e delle loro famiglie, che potranno proporre modifiche o integrazioni attraverso i propri rappresentanti in seno agli Organi Collegiali.

ART. 28 - SOGGETTI COINVOLTI

1. I casi di comportamento che compromettano lo sviluppo e la maturazione sia del singolo allievo sia della classe dovranno possibilmente essere risolti nell'ambito del Consiglio di Classe, la cui azione dovrà tendere a comprendere i motivi dei comportamenti giudicati negativi e ad eliminarne le cause, prima di proporre sanzioni disciplinari.
2. Si potrà, a seconda dei casi, coinvolgere tutti gli allievi nella ricerca delle soluzioni con opportune discussioni in classe.
3. Dovranno particolarmente curarsi i rapporti con i genitori interessati e, se necessario, si potranno convocare assemblee di tutti i genitori della classe.
4. È prevista la richiesta, se opportuna, di un intervento esterno competente in campo socio-psico- pedagogico.

ART. 29 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Nessuna sanzione disciplinare può essere irrogata senza che l'alunno incolpato possa aver esposto le proprie giustificazioni o aver ascoltato eventuali testimoni a suo discarico.
2. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
3. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. (Art.4, comma 2, D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249)
4. In caso di recidiva si irroga la sanzione superiore.
5. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
6. In casi di urgenza, ed in particolare per fatti accaduti al di fuori del diretto controllo dei docenti, il Dirigente può assumere provvedimenti immediati di cui dà notizia al Consiglio di Classe. L'irrogazione delle sanzioni spetta al Dirigente ed al Consiglio di Classe convocato d'urgenza, con la presenza, ove necessaria, dell'educatore responsabile del gruppo, dei rappresentanti dei genitori e, per la Scuola Secondaria di Secondo Grado, del rappresentante degli studenti.

ART.27 - ALLONTANAMENTO DAL CONVITTO

1. L'allontanamento o l'espulsione dal Convitto, indipendentemente dalla frequenza della Scuola, è decisa, per fatti gravi o per incompatibilità con la vita convittuale, secondo le disposizioni dello specifico regolamento del Convitto.
2. Il Rettore-Dirigente Scolastico può disporre la sospensione cautelare dell'allievo in attesa della convocazione del Consiglio di Classe o del Collegio degli Educatori.
3. La sospensione cautelare non può comunque superare i cinque giorni.
4. In mancanza di pagamento della retta, il Rettore applica quanto disposto dal regolamento nella sezione convittuale.

ART. 30 - ESECUTIVITA' DELLA SANZIONE

La sanzione irrogata diventa subito esecutiva, ma può essere sospesa, a discrezione del Dirigente Scolastico, in seguito a ricorso all'organo di garanzia e ridiventa efficace dopo un'eventuale convalida da questo emessa.

TITOLO VI

Organo di garanzia

ART.31 - RICORSO AVVERSO SANZIONI DISCIPLINARI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione della irrogazione, all'Organo di Garanzia dell'Istituto.

Art. 32- ORGANO DI GARANZIA

1. L'Organo di Garanzia (D.P.R. n°249 del 24/06/1998, art.5) nel Convitto Nazionale Canopoleno dura in carica tre anni ed è composto per la Scuola Secondaria di Secondo Grado da:
 - a. dirigente scolastico;
 - b. un rappresentante eletto dagli studenti;
 - c. un docente nominato dal Collegio dei docenti;
 - d. un rappresentante eletto dai genitori.
 - e. un educatore designato dal Collegio degli Educatori (per infrazioni commesse durante il semiconvitto o il convitto);

N.B.: per le sanzioni irrogate per mancanze relative a Convitto e Semiconvitto, il docente è sostituito dall'educatore.
2. I collegi, presieduti dal Rettore-Dirigente Scolastico o da un suo delegato, deliberano validamente se sono presenti la metà più uno dei suoi componenti, debitamente convocati a termini di legge. Ogni voto vale uno. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
3. In sede di ciascuna riunione, il Presidente designa il Segretario verbalizzante.
4. Contestualmente alle designazioni o elezioni dei componenti titolari del Collegio, si designeranno ed eleggeranno anche i membri supplenti, che subentreranno in caso di assenza giustificata o incompatibilità dei titolari.

ART.33 - PRESENTAZIONE DEL RICORSO

1. I ricorsi all'Organo di Garanzia, indirizzati al Dirigente, devono essere prodotti in carta semplice entro 15 giorni dalla notifica della sanzione e presentati in Segreteria o inviati a mezzo raccomandata.
2. Essi dovranno contenere le generalità del ricorrente, la descrizione dei fatti, il motivo per cui si ricorre, la sanzione che è stata irrogata e la motivazione.
3. L'Organo di Garanzia si riunisce entro 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso (per le raccomandate fa fede il timbro postale) con ordine di servizio del Dirigente.

ART.34- PROCEDIMENTO

1. Il procedimento si chiuderà necessariamente con le seguenti soluzioni:
 - a. Annullamento della sanzione;
 - b. conferma della sanzione;
 - c. maggiorazione della sanzione;
 - d. riduzione della sanzione;
 - e. trasformazione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica, se richiesto dal ricorrente.
2. In ogni caso la decisione deve essere comunicata per iscritto al ricorrente con le motivazioni.
3. Il ricorrente potrà avvalersi, entro 15 giorni, di ulteriore fase impugnatoria di competenza del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale che presiede un Organo di Garanzia Regionale.

ART.35- ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale decide in via definitiva, coadiuvato dall'Organo di Garanzia Regionale, su violazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria (D.P.R. n°249 del 24/06/1998 e D.P.R.235/2007).

TITOLO VII

Viaggi di istruzione, visite guidate, stage linguistici, esperienze all'estero

Art. 36

I viaggi d'istruzione e le visite guidate costituiscono a tutti gli effetti attività educativa. Sono perciò effettuati per esigenze didattiche, connesse con i programmi d'insegnamento e con l'indirizzo degli studi, esclusivamente per il conseguimento di obiettivi cognitivi, culturali e relazionali. In particolare:

- a. socializzazione dei gruppi classe, in particolare per le classi iniziali dei corsi;
- b. conoscenza di realtà di particolare pregio ambientale e formazione al rispetto ambientale;
- c. conoscenza del patrimonio artistico, ambientale, economico di realtà urbane, nazionali ed estere;
- d. scambi e gemellaggi con Istituti scolastici;
- e. approfondimento di particolari e significative tematiche relative alle materie d'indirizzo (es. stage linguistici, stage sportivi, ecc.).

Art. 37

Sono da considerarsi viaggi d'istruzione le iniziative che comportano il pernottamento degli alunni fuori sede e pertanto una maggiore complessità organizzativa. I viaggi d'istruzione debbono essere deliberati dai Consigli di classe e, se conformi, potranno essere posti in essere dal Dirigente Scolastico.

Art. 38

Sono da considerarsi visite guidate le iniziative che comportano spostamenti organizzati delle scolaresche che si esauriscono nell'ambito dell'orario curricolare delle lezioni o nell'ambito di un solo giorno, per i quali non è richiesto pernottamento fuori sede.

Art. 39

Le visite guidate e i viaggi d'istruzione dovranno di norma essere programmati ed approvati entro il mese di novembre dai Consigli di Classe e devono essere inseriti, con l'indicazione delle località prescelte, dei docenti accompagnatori e della cifra massima da richiedere alle famiglie nella programmazione annuale dei singoli Consigli. Si dà comunque la possibilità, per le sole visite guidate, di aderire a particolari iniziative culturali e formative che si presentino nel corso dell'anno scolastico, anche se non preventivate in sede di programmazione, e che dovranno essere comunque deliberate dal Consiglio di Classe.

Art. 40

Sulla base delle proposte approvate dai Consigli di Classe, un docente proponente redigerà il progetto della visita e/o del viaggio di istruzione. Tale progetto dovrà contenere:

- a. la meta verso cui organizzare il viaggio;
- b. Il periodo dell'a. s. indicato come settimane in cui si ritiene di collocarlo;
- c. La durata dello stesso in giorni;
- d. il numero dei partecipanti alunni con valutazione di massima;
- e. gli obiettivi educativi e didattici che ci si propone di conseguire con l'iniziativa;
- f. il programma di massima del viaggio stesso, distinto per giorni;
- g. le eventuali attività dedicate, all'interno di visite con l'indicazione del giorno in cui si ritiene debbano

- essere svolte, l'indicazione dei costi e delle procedure necessarie per prenotarle;
h. gli insegnanti accompagnatori, effettivi e riserve.

Art. 41

Tali progetti dovranno essere inviati alla dirigenza in modo da poter avviare l'iter per la loro realizzazione.

Art. 42

Nel caso l'attività preveda un contributo economico a carico degli studenti, occorrerà l'adesione dei due terzi degli alunni della classe.

Art. 43

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, al fine di garantire la sicurezza degli alunni partecipanti, è preferibile programmare viaggi d'istruzione e visite guidate evitando i periodi di alta stagione e la contemporaneità con particolari eventi.

I viaggi d'istruzione avranno la seguente durata:

- 6 gg. 5 notti per i viaggi all'estero
- 4 gg. 3 notti per i viaggi in Italia

E' fatto divieto di svolgere viaggi o visite nell'ultimo mese di lezione; a tale divieto si può derogare solo per l'effettuazione di viaggi connessi con attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali, nonché con iniziative particolari che potranno essere valutate di volta in volta.

Art. 44

I viaggi d'istruzione possono avvenire sul territorio nazionale o all'interno dei paesi dell'U.E. Perché possa essere approvato un viaggio di istruzione o una visita guidata occorre che alla stessa partecipino almeno i due terzi degli alunni frequentanti la classe. Il Commissario straordinario con separata delibera stabilisce il limite massimo di spesa ammissibile per le iniziative.

Art. 45

Gli accompagnatori per viaggi e visite devono essere individuati esclusivamente fra i docenti della classe interessata, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio, espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati. Solo in casi eccezionali e motivati il D.S. potrà autorizzare la partecipazione di docenti di altre classi in qualità di accompagnatori. Tale incarico può essere affidato solo dietro volontario assenso.

Art. 46

Saranno autorizzati un docente accompagnatore ogni 15 studenti, pur garantendo dove necessario la presenza di 2 accompagnatori per viaggio.

- Nel caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, si potrà designare in aggiunta al numero degli accompagnatori dovuto di norma in proporzione al numero dei partecipanti un accompagnatore fino a due alunni.
- Si dovrà curare l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che un docente partecipi a più di un viaggio d'istruzione nel medesimo anno scolastico.

Art. 47

Una volta concluso l'iter organizzativo dell'appalto e prima dell'ordine del viaggio l'intera pratica: progetto, tabella comparativa dei preventivi, aggiudicazione provvisoria, sarà portata all'attenzione del D.S., che autorizzerà il

Art.48

Dopo che gli uffici avranno espletato l'iter relativo all'appalto dei servizi turistici, gli alunni partecipanti dovranno versare sul C/C bancario dell'Istituto una quota di acconto pari al 40% circa del costo del viaggio, unendovi una dichiarazione scritta di consenso dei genitori. La ricevuta dell'avvenuto versamento, dovrà essere consegnata in Segreteria. La quota versata a titolo di acconto non verrà restituita in nessun caso, ma verrà utilizzata per mantenere inalterata la quota a carico dei singoli alunni. Ai genitori, o a chi esercita la patria potestà, verrà rilasciata la dichiarazione dell'avvenuto versamento della somma corrisposta per caparra. Il saldo dovrà essere versato, con le stesse modalità, almeno 15 giorni prima della data prevista per la partenza.

In caso di rinuncia al viaggio verranno applicate penalità in base alle condizioni e vincoli richiesti dall'Agenzia di Viaggio.

La quota versata potrà essere restituita solo in caso di ritiro motivato dell'alunno (gravi motivi familiari o di salute), opportunamente documentato e di non aggravio per gli altri partecipanti.

Tutti i partecipanti devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

Art. 49

I limiti economici del bilancio impongono che tutte le iniziative in questione siano a carico degli alunni partecipanti.

Ai docenti accompagnatori spettano i rimborsi dei pernottamenti e dei pasti.

Art. 50

Qualsiasi condizione di favore disposta dall'agenzia di viaggio, e contenuta nel contratto, deve comportare una economia nel bilancio dell'Istituto.

Art.51

Non possono partecipare né associarsi a viaggi d'istruzione approvati dall'Istituzione scolastica né parenti, né conoscenti sia di alunni sia di docenti accompagnatori, a meno che le condizioni particolari di qualche alunno non richiedano la presenza di un familiare o di altra persona all'uopo designata. Questi parteciperà a proprie spese e solleverà la scuola da ogni responsabilità, garantendo di essere coperto dalla necessaria assicurazione contro gli infortuni.

Art. 52

Per gli alunni in disagiate condizioni economiche, il Consiglio di Amministrazione del Convitto potrà deliberare totali o parziali rimborsi in rapporto alla documentazione prodotta e alla disponibilità finanziaria. Di norma, 2/3 della spesa a carico dell'Istituto e 1/3 a carico delle famiglie.

Art. 53

Al rientro da ogni viaggio d'istruzione o visita guidata il Docente responsabile presenterà una relazione sull'attività svolta, mettendo in luce eventuali inconvenienti occorsi durante il viaggio in rapporto al servizio fornito dall'agenzia o dalla ditta di trasporto.

Art. 54

Le norme di cui al presente regolamento si applicano, per quanto compatibili, anche a viaggi che riguardino singoli alunni o gruppi degli stessi in rapporto a iniziative e progetti specifici.

Art. 55

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente o a ulteriori disposizioni della scuola.

Art. 56 - STAGE LINGUISTICI

- a. trattasi di percorsi formativi finalizzati all'approfondimento delle lingue straniere all'estero;
- b. il progetto viene elaborato dai docenti della classe o dal coordinatore del Settore Disciplinare ed è rivolto di norma agli studenti delle classi III - IV - V (salvo diversa previsione nei piani di studio);
- c. è necessaria la partecipazione di almeno il 75% degli alunni qualora partecipi la singola classe;
- d. è possibile accorpare alunni di classi parallele con un numero minimo di partecipanti pari a 15;
- e. è prevista la presenza di almeno due accompagnatori; deve essere, in ogni caso, garantita la presenza di 1 docente di lingua straniera;
- f. lo stage linguistico proposto per una classe è prioritario ed alternativo al viaggio d'istruzione;
- g. per gli aspetti organizzativi e procedurali valgono le stesse regole dei viaggi d'istruzione.

Art.57 - ESPERIENZE DI STUDIO ALL'ESTERO

Per la gestione della mobilità internazionale in uscita degli studenti che intendono fruire di un periodo annuale o inferiore all'annualità di studio all'estero e in entrata degli studenti stranieri in mobilità internazionale che chiedono l'accoglienza presso il Convitto Nazionale "Canopoleno", si fa riferimento al protocollo adottato dal Collegio docenti del 10 febbraio 2016 e ss.mm. e ii. nonché alle Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale del MIUR (Nota Prot. 843 del 10 aprile 2013).

1. Gli studenti che intendono effettuare esperienze di studio all'estero hanno l'obbligo di chiedere il parere al consiglio di classe.
2. Il consiglio di classe concede il nullaosta dopo aver valutato le competenze acquisite dagli studenti richiedenti, il rendimento scolastico e la partecipazione alla vita della scuola.
3. Nel caso in cui lo studente si trovi in uno stato di "giudizio sospeso" in una o più discipline, dovrà sostenere gli esami di recupero calendarizzati dalla scuola. In caso di impossibilità ad essere presente alla sessione ordinaria, lo studente dovrà fornire documentazione attestante il grave motivo che non consente la presenza agli esami. In ogni caso lo studente *de quo* dovrà sostenere gli esami nella successiva sessione che sarà calendarizzata entro l'inizio delle lezioni. In caso di assenza ad entrambe le sessioni di esame, l'alunno non potrà essere ammesso alla classe successiva.
4. Lo studente richiedente deve indicare la tipologia di scuola estera che intende frequentare e deve allegare il piano di studi della medesima scuola.
5. Lo studente al suo rientro deve certificare con apposita documentazione rilasciata dalla scuola ospitante il percorso effettuato e la valutazione ottenuta; il consiglio di classe convalida il certificato di valutazione esibito e, attraverso un colloquio, definisce i crediti da attribuire allo studente.
6. Adempimenti degli studenti prima della partenza
 - a. Contattare i referenti per la mobilità individuati annualmente dal Collegio Docenti.
 - b. Dare per iscritto (su apposito modulo) tempestiva **comunicazione** al proprio Coordinatore di classe, che provvederà ad informare il Consiglio e il responsabile della Mobilità Internazionale, che informerà lo studente e la famiglia sulle procedure tramite colloquio.
 - c. Tale intenzione dovrà di norma essere comunicata nel corso del primo trimestre e formalizzata entro non oltre il mese di febbraio del terzo anno di corso.
7. Adempimenti studenti al rientro della mobilità
 - a. Contattare i referenti per la mobilità.

- b. Far pervenire, **entro e non oltre il 15 luglio, la documentazione** scolastica e le valutazioni conseguite all'estero, in italiano, in inglese o francese, anche in forma non vidimata dal consolato; se scritta in altre lingue la documentazione deve essere tradotta in italiano e vidimata dal consolato.
- c. sostenere il colloquio nella sessione stabilita dal Consiglio di classe.

N.B.: Nel caso di studenti che abbiano trascorso un semestre con termine a gennaio o periodi inferiori, il Consiglio di Classe deciderà le modalità di reinserimento, una volta acquisita la documentazione dalla scuola frequentata all'estero oppure le date della prova di reinserimento una volta acquisita la documentazione dalla scuola frequentata all'estero.

8. Nessun onere può essere richiesto a carico della scuola per le esperienze di scolarizzazione; è compito delle famiglie affrontare e risolvere tutte le questioni organizzative ed economiche connesse all'esperienza oggetto del presente articolo.
9. Eventuali altre forme di scolarizzazione saranno valutate dagli Organi Collegiali competenti.

TITOLO VIII

Art.58 - NORME FINALI

1. Il presente regolamento interno fa parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).
2. Dei contenuti del presente regolamento, unitamente al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), sono informati gli studenti e i genitori all'atto dell'iscrizione in forma chiara, efficace e completa.
3. Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta dal Collegio dei docenti e ratificate dal Commissario.
4. Eventuali situazioni particolari relative all'applicazione del presente regolamento sono esaminate e risolte dal Dirigente Scolastico o suo delegato.
5. Per quanto riguarda la disciplina relativa al Semiconvitto, si rimanda al regolamento adottato dagli organi competenti per il Convitto e il Semiconvitto.
6. Al presente regolamento sono allegate le tabelle che definiscono i parametri per l'assegnazione del voto di comportamento, quelle relative alle deroghe nel numero delle assenze che determinano la validità dell'anno scolastico e le tabelle relative all'attribuzione del credito scolastico.

PARAMETRI CHE DEFINISCONO IL VOTO DI COMPORTAMENTO

Il voto di comportamento viene attribuito dall'intero Consiglio di classe riunito per gli scrutini intermedi e finali in base ai seguenti criteri:

- Comportamento
- Atteggiamento e partecipazione attiva alle lezioni
- Puntualità
- Rispetto del regolamento d'Istituto.
- Sanzioni disciplinari
- Uso del materiale e delle strutture della scuola
- Rispetto degli impegni scolastici e collaborazione con insegnanti e compagni

TABELLA VOTO DI COMPORTAMENTO

VOTO COMPORTAMENTO	CRITERI
10 N.B. Per gli ultimi due punti, tali atteggiamenti sono rilevati anche dai verbali del Consiglio di Classe e /o in sede di scrutinio)	• Puntuale e costante rispetto delle consegne (porta regolarmente i libri, l'attrezzatura didattica, ha cura del materiale, non rifiuta le verifiche ecc.) • Assenza di ammonizioni, note e/o richiami gravi • Comportamento sempre corretto, irreprensibile e rispettoso delle regole di civile convivenza e del Regolamento d'Istituto, rispetto delle figure istituzionali e del personale docente e non docente • Partecipazione costruttiva, presenza positiva; esempio e stimolo per i compagni, disponibilità a collaborare in modo costruttivo e propositivo con compagni e i docenti • Attenzione costante alle lezioni.
9 Si richiede almeno il rispetto di 4 punti N.B. Per gli ultimi due punti, tali atteggiamenti sono rilevati anche dai verbali del Consiglio di Classe e /o in sede di scrutinio)	• Rispetto delle consegne (porta regolarmente i libri, l'attrezzatura didattica, ha cura del materiale, non rifiuta le verifiche, ecc.) • Assenza di ammonizioni, note e/o richiami gravi • Comportamento corretto, irreprensibile e rispettoso delle regole di civile convivenza e del Regolamento d'Istituto, rispetto delle figure istituzionali e del personale docente e non docente • Partecipazione costruttiva, presenza positiva; esempio e stimolo per i compagni, disponibilità a collaborare in modo costruttivo. • Attenzione costante alle lezioni.
8 In presenza di almeno 3 punti	• Una ammonizione grave • Note disciplinari personali nei limiti di quattro • Tendenziale rispetto delle consegne (è solitamente munito dell'attrezzatura didattica, porta regolarmente i libri di testo, ha cura del materiale ecc.) • Comportamento sostanzialmente corretto, con sporadici richiami verbali nell'arco del periodo, rispetto delle regole del vivere civile, del Regolamento d'Istituto e delle figure istituzionali e del personale docente e non docente • Discreta partecipazione all'attività didattica proposta

7 In presenza di almeno 3 punti	• Ammonizioni molto gravi nei limiti di tre • Gravi note disciplinari personali nei limiti di cinque • Frequenti inosservanze delle consegne • Utilizza in modo non sempre adeguato le strutture della scuola • Uso improprio di dispositivi elettronici durante l'attività didattica • Atteggiamento e partecipazione passivo alle lezioni • Comportamento scorretto e poco rispettoso del regolamento di Istituto
6 In presenza di almeno 3 punti	• Comportamento ai limiti della correttezza; scarso rispetto del Regolamento d'Istituto • Sistematica mancanza di impegno nello studio e nella partecipazione all'attività didattica; ripetuta trascuratezza nel rispetto delle consegne e delle scadenze • Mancanza di rispetto nei confronti degli insegnanti, con profili di particolari di gravità, a giudizio del CdC • Recidivo uso improprio di dispositivi elettronici durante l'attività didattica • Sanzioni disciplinari e ammonizioni - con eventuale sospensione dall'attività didattica - formalizzate all'interno del CdC • Episodi di bullismo, con profili aggravanti a giudizio del CdC, nei confronti dei compagni di scuola, anche per mezzo delle tecnologie (sms, chat line, e-mail, social network)
5	• Comportamento scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti, compagni, personale ATA, segnalato con precisi provvedimenti disciplinari che hanno comportato la sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni per violazioni gravi (Art.4 D.M. 5 del 16/01/2009) • Mancato rispetto del Regolamento di Istituto, segnalato con precisi provvedimenti disciplinari che hanno comportato la sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni, ma non con l'esclusione dallo scrutinio finale. • Generale disinteresse per le attività didattiche; numero elevato di assenze non giustificate. (Definito dalla norma: Art. 4 del D.M. n. 5 del 16/01/2009)

Mentre per la ammissione allo scrutinio del singolo studente il Consiglio di Classe deve verificare e certificare una frequenza minima di almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

La valutazione dei percorsi PCTO contribuisce alla determinazione del voto di comportamento e del credito.

-

CREDITO SCOLASTICO

PARAMETRI DI INSERIMENTO NELLE FASCE DI CREDITO

I seguenti parametri posizionano lo studente nelle fasce di credito

FASCIA BASSA	1. Media dei voti tra il numero intero e lo 0,4 – (ad esempio da 6 a 6,4) 2. Sospensione del giudizio
FASCIA ALTA*	1. Promozione senza sospensione del giudizio 2. Media dei voti tra lo 0,5 – e il numero intero più alto (ad esempio da 6,5 a 7)

REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE PER LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO

Ai sensi del D.P.R. n. 122/2009, art. 14, c.7, si delibera quanto segue:

art. 1 – Gli studenti, secondo quanto previsto dallo *Statuto delle Studentesse e degli Studenti* “sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio”.

art. 2 – Per l’accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Il mancato conseguimento del limite di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del successivo art. 3 comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato.

art. 3 – Sono ammesse alla deroga le seguenti assenze:

- assenze per malattia, pari o superiori a 5 giorni, adeguatamente documentate con certificato medico. Periodi di assenza più lunghi richiedono che scuola e famiglia concordino un percorso di supporto scolastico allo studente;
- assenze per gravi ragioni di famiglia e/o di salute debitamente motivate; (gravi patologie dei componenti del nucleo famiglia, lutto di famiglia, trasferimento);
- assenze anche di singoli giorni ricollegabili ad un grave quadro di salute già documentato;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- partecipazione a manifestazioni artistiche improrogabili per lo studente (film, tournée teatrali, mostre ...) debitamente documentate;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo,
- ulteriori gravi motivazioni documentate e concordate con la dirigenza che avrà cura di comunicarle al consiglio di classe senza necessariamente esplicitarne le motivazioni nel caso di situazioni particolari;
- partecipazione a concorsi per l’ingresso nelle Accademie, Università, Corsi *post Diploma* documentati e certificati dalle autorità competenti, compresi i giorni necessari per raggiungere la sede d’esame;
- altri casi previsti dalla normativa vigente o da accordi tra scuola e altri enti.

Le deroghe di cui ai precedenti punti verranno fatte valere a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.

Al di fuori delle suddette deroghe, qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l’anno scolastico sarà conteggiata ai fini della esclusione nello scrutinio finale.